I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3546/86 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1986

relativo alla fornitura di varie partite di burro a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75 [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio, del 19 febbraio 1985, che fissa le norme d'applicazione per il 1985 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare [2],

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1335/86 [4], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, nel quadro del programma di aiuto alimentare adottato con il regolamento del Consiglio citato nell'allegato, l'India ha chiesto la fornitura dei quantitativi di burro parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilitazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85 [6]; che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di burro a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(5) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19.
(5) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(6) GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

Bando di gara (1)

Designazione della partita	A	B
1. Programma:	1985	
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio	
b) attribuzione	Decisione della Commissione del { 9 luglio 1985 / 15 novembre 1985	
2. Beneficiario	Repubblica dell'India	
3. Paese di destinazione		
4. Fase e luogo di consegna	fob	
5. Rappresentante del beneficiario (3)	Embassy of India (Attention Miss R. Lal, Counsellor), chaussée de Vleurgat 217, B-1050 Bruxelles, tel. (02) 640 91 40, telex 22510 INDEMB B	
6. Quantitativo totale	500 t	300 t
7. Provenienza del burro	mercato della Comunità	
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	—	
9. Caratteristiche specifiche	(2)	
10. Imballaggio	25 kg	
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	«BOMBAY / SUPPLIED TO THE INDIAN DAIRY CORPORATION UNDER THE FOOD-AID PROGRAMME OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY»	«CALCUTTA / SUPPLIED TO THE INDIAN DAIRY CORPORATION UNDER THE FOOD-AID PROGRAMME OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY»
12. Periodo d'imbarco	Prima del 28 febbraio 1987	
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	8 dicembre 1986	
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:		
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 marzo 1987	
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	12 gennaio 1987	
15. Varie	(4)	

Designazione della partita	C
1. Programma:	1985
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio
b) attribuzione	Decisione della Commissione del { 9 luglio 1985 / 15 novembre 1985
2. Beneficiario	Repubblica dell'India
3. Paese di destinazione	
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario (3)	Embassy of India (Attention Miss R. Lal, Counsellor), chaussée de Vleurgat 217, B-1050 Bruxelles, (tel. 02/640 91 40, telex 22510 INDEMB B
6. Quantitativo totale	300 t
7. Provenienza del burro	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	—
9. Caratteristiche specifiche	(2)
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« CALCUTTA / SUPPLIED TO THE INDIAN DAIRY CORPORATION UNDER THE FOOD-AID PROGRAMME OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 marzo 1987
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	8 dicembre 1986
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83:	
a) periodo d'imbarco	Prima del 31 marzo 1987
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	12 gennaio 1987
15. Varie	(4)

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pagina 9, funge da bando di gara.

(2) Il burro, non salato, deve essere fabbricato dopo il 15 gennaio 1987 (partite A e B), dopo il 1° febbraio 1987 (partita C), con crema fresca dolce pastorizzata, senza coloranti né neutralizzanti non avere odore e presentare una struttura uniforme.
Esso deve corrispondere alle seguenti caratteristiche tecniche:
— tenore di materia grassa: 82 % al minimo;
— tenore d'acqua: 16 % al massimo;
— tenore di materia secca non grassa: 1,5 % al massimo;
— pH: tra 6 e 6,7.
L'imballaggio deve essere conforme alle norme dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 685/69.
Il trasporto del prodotto deve essere effettuato a una temperatura compresa tra – 18 °C e – 10 °C (0 °F e 14 °F).
Lievito e muffa: meno di 20 per grammo.

(3) L'aggiudicatario prende senza indugio contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.

(4) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario che ne faccia richiesta un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.